

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 20 LUGLIO 2023, N. 12285 RESO DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III, NEL GIUDIZIO R.G. N. 8810/2023.

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax. 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax. 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; florianabarbata@pec.it; fax: n. 091 7722955), difensori della sig.ra **Lucrezia Franciolini** (cf. FRNLZR01E67D583D) nata a Figline Valdarno (FI) il 27/05/2001 e ivi residente in Via Niccolò Copernico n. 24 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 in base all'autorizzazione ex art. 27, comma 2 e art. 49 c.p.a. di cui all'ordinanza, pubblicata il 20 luglio 2023, n. 12285 reso da codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III, nel giudizio R.G. n. 8810/2023

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il TAR Lazio – Roma, Sez. III;
- il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.g. 8810/2023;
- il ricorso è stato dal presentato dalla sig.ra Lucrezia Franciolini contro il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi del Salento tutti costituitisi con l'Avvocatura Generale dello Stato e il Consorzio interuniversitario CINECA, non costituito in giudizio;
- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:
- il provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui all'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2° al D.M. n. 730 del 25 giugno 2021, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale www.university.it in data 12 aprile 2023;
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante *«Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022»*, nella parte in cui dispone, all'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2, che non è prevista alcuna motivazione giustificativa per la mancata conferma d'interesse a permanere in graduatoria;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse di parte ricorrente;

- i motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 264/1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DALLA CAUSA TIPICA

Il provvedimento di decadenza dalla graduatoria di merito di parte ricorrente per non aver confermato l'interesse a permanervi, come disposto dall'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2 al D.M. n. 730 del 25 giugno 2021, è da ritenersi illegittimo. La norma richiamata, in maniera del tutto illogica e illegittima, la disposizione richiamata non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.

Di conseguenza, il candidato che, per qualsivoglia ragione, non proceda alla manifestazione dell'interesse alla permanenza nella graduatoria o non deleghi un terzo a effettuare siffatta operazione per suo conto (come suggerisce il dettato normativo), risulta inevitabilmente e automaticamente escluso.

L'impugnata disposizione, tuttavia, si rivela illegittima in quanto, in maniera irragionevole e sproporzionata, fa decadere senza eccezioni dalla graduatoria i candidati per il sol fatto di non aver confermato tutte le settimane il proprio interesse a permanere nella graduatoria stessa necessariamente attraverso lo strumento informatico messo a disposizione dagli Atenei, senza tenere conto che tale effettivo interesse deve poter essere provato aliunde.

Ebbene, al fine di dimostrare come il comportamento dell'Amministrazione sia assolutamente da censurare vale la pena ripercorrere sinteticamente la disciplina e la funzione svolta da tale istituto. Com'è noto, il candidato collocatosi in graduatoria, ma in posizione non immediatamente utile per l'immatricolazione, è tenuto, a pena di decadenza dalla medesima, a manifestare ogni settimana, potenzialmente per anni, il

proprio interesse alla permanenza nella stessa, attraverso la schermata all'uopo destinata presente nella propria area riservata sul portale University.

Secondo l'Amministrazione ciò sarebbe funzionale alla gestione della graduatoria perché solo in tal modo si potrebbe gestire l'assegnazione dei posti disponibili, in caso di rinunce e/o altri meccanismi che conducono allo scorrimento della graduatoria. Sul punto si deve, tuttavia, dissentire. Difatti, tenuto conto che, di anno in anno, il D.M. che regola modalità e contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea in questione prevede che il candidato in posizione utile per l'immatricolazione debba procedere alla stessa nel termine stringente di 5 giorni, il fine di giungere alla completa assegnazione dei posti disponibili e alla possibilità di riassegnare il posto qualora fosse oggetto di rinuncia, verrebbe comunque conseguito anche in assenza dell'istituto della conferma d'interesse, almeno così come è stato concepito. Basterebbe dare contezza in graduatoria, una volta trascorsi i 5 giorni destinati all'immatricolazione, dell'occorrenza rinuncia all'immatricolazione. Dal giorno successivo, in effetti, si potrebbe tranquillamente procedere a riassegnare quei posti ai candidati collocati successivamente. Oppure, in alternativa, si potrebbe decidere di adottare il sistema inverso che onera della dichiarazione di non interesse al posto chi non è più realmente interessato, essendo di numero di gran lunga inferiore i candidati che, dopo aver svolto il test, non sono più interessati all'immatricolazione. E, invece, in maniera del tutto illogica e irrazionale, oltre che sproporzionata si è deciso di inserire un istituto che fa decadere dalla graduatoria migliaia di candidati ancora interessati e che si sono meritati quel posto per il solo fatto di aver avuto per una settimana "su cento" (su un numero potenzialmente indefinito di settimane) una dimenticanza, un impedimento o un qualsivoglia problema che li abbia indotti a non procedere entro i termini stringenti stabiliti dall'Amministrazione (si ricordi, infatti, che lo scorrimento della graduatoria in alcuni casi è durato anche 3 anni!!).

Nel caso dell'odierna ricorrente la stessa ha dovuto confermare l'interesse per quasi due anni ed è risultata decaduta adesso per un mero impedimento. Non v'è chi non veda come tutto ciò sia inaccettabile.

Pertanto, tale questione non è nuova a codesto Ecc.mo Giudice Amministrativo che si è espresso favorevolmente, accogliendo le ragioni di parte ricorrente e annullando il provvedimento con il quale è stato comunicato che il ricorrente risultava rinunciario e decaduto dalla graduatoria. In particolare, recentemente, con la sentenza n. 10679 del 18 ottobre 2021, codesto Ecc.mo TAR Lazio-Roma, Sez. III, ha così statuito:



«[...] La procedura informatica di cui si avvale l'Ateneo, se utile e funzionale in generale per verificare la suddetta permanenza dell'interesse degli aspiranti studenti, anche al fine di agevolare la compilazione delle graduatorie in vista di eventuali scorrimenti, non può essere assunta a strumento unico e insindacabile – vista anche la strettissima e continua tempistica imposta – per stabilire la volontà del singolo [...]. In tal senso è quindi illegittimo l'Allegato 2 al D.M. n. 546/2016 che obbliga a indicare la necessità di tale manifestazione solo attraverso il sito informatico indicato (sul punto, v. TAR Lazio, Sez. II bis, 18.11.11, n. 1546, secondo cui deve necessariamente darsi prevalenza all'espressione sostanziale di volontà del concorrente), fermo restando che l'interesse specifico valutabile in concreto e per ragioni organizzative per ciascun Ateneo può essere quello alla immatricolazione e non alla mera permanenza in graduatoria». Ancor prima, sempre con riguardo a questa fattispecie, codesto Ecc.mo TAR del Lazio (Roma), con sentenza n. 4105/2018, ha avuto modo di chiarire che «previsioni così stringenti e perentorie sul piano della tempistica (cinque giorni ...per la conferma di interesse...), per quanto comprensibili ai fini organizzativi, stante l'evidente rilevanza delle loro conseguenze applicative, debbono ragionevolmente coniugarsi con la previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di "forza maggiore» (nello stesso senso anche TAR del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 4744/2018; meno di recente Tar del Lazio – Roma, Sez. III, ord. 959/2017; Tar del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 1781/2014). Proprio in ragione di questi ripetuti accertamenti, in sede giurisdizionale, dell'illegittimità di una tale previsione non seguita da eccezioni giustificative che ne potessero neutralizzare gli infausti effetti, preme segnalare che un precedente e analogo Decreto Ministeriale (per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2019/2020) aveva introdotto la possibilità di porre rimedio, in presenza di specifici presupposti, all'automatica decadenza dalla graduatoria in caso di mancata manifestazione dell'interesse alla permanenza in seno alla stessa. Tuttavia, contrariamente a quanto statuito e previsto per l'a.a. 2019/2020, in maniera del tutto illogica e illegittima, il bando odiernamente impugnato, invece, non contiene alcuna clausola giustificativa al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.

Anche l'odierna parte ricorrente, dunque, a causa della previsione di cui si tratta, è rimasta ingiustamente esclusa dalla graduatoria senza possibilità di esservi riammessa, pur avendo un interesse effettivo a rimanervi!

- i soggetti potenzialmente controinteressati indicati dall'Amministrazione, a cui è stato notificato il ricorso indicato in epigrafe, con nota pec del 14 e del 19 giugno 2023, in riscontro alle istanze di accesso agli atti inoltrate dagli scriventi difensori in data 8 giugno 2023, sono: Quinzan Silvia e il sig. Silvi Brando Maria;
- lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- la presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza, pubblicata il 20 luglio 2023, n. 12285 resa da codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III, nel giudizio R.G. n. 8810/2023;

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza, pubblicata il 20 luglio 2023, n. 12285, emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e della summenzionata ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della citata ordinanza n. 12285/2023, pubblicata il 20 luglio 2023, emessa dal TAR Lazio, Sez. III;
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza n. 12285/2023 del TAR Lazio – Roma, l'elenco nominativo dei controinteressati e i relativi avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito, del ricorso, dell'ordinanza n. 12285/2023 e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

avvenuta;

- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la citata ordinanza n. 12285/2023.

Detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il 19 agosto termine perentorio individuato dal TAR Lazio-Roma.

Palermo – Roma, 28 luglio 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata